



Codice procedura: 4114

Classifica: CT_013_IF04114

Proponente: IBVI 8 S.R.L.

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO A TECNOLOGIA FOTOVOLTAICA DI POTENZA PARI A 331,2 MWP, COMPRESSE LE OPERE CONNESSE, NEL TERRITORIO COMUNALE DI CASTEL DI IUDICA, RAMACCA CT).

Procedimento: Procedura di Verifica di ottemperanza art. 28 del D.lgs 152/2006
Richiesta di riesame delle condizioni ambientali n. 4 e 12 del Decreto VIA D.A.231 del 21giugno 2023

PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO CTS n. 940 DEL 25.09.2026

Il presente parere annulla e sostituisce il PIC C.T.S. n.826 del 27.08.2026

Codice procedura	4114
Classifica	CT_013_IF04114
Dipartimento	AMBIENTE
Procedura	VIA-Verifica di Ottemperanza art. 28 del D.lgs 152/2006
Riferimento	Decreto VIA D.A.231 del 21giugno 2023;
Procedure Integrate	Parere CTS n. 975 del 30.12.2025
Proponente	IBVI 8 S.R.L.
Rappresentante legale	Francesco W Van Ginderdeuren
Sede legale	Bolzano, viale Amedeo Duca d'Aosta n.76, (C.F. e P.IVA. 03022380210- PEC ibvi8srl@pec.it)
Progettista	3E Ingegneria Srl Via G. Volpe n.92 – cap 56121 – Pisa (PI)
Ettari impegnati	Disponibili 674 ha, impianto 314 ha, aree tutelate/rinaturalizzate 360 ha
Potenza richiesta	237,77 MWp e in immissione di 215,6 MW
Oneri versati	€ 4.000 (quattromila)



Oggetto	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO A TECNOLOGIA FOTOVOLTAICA DI POTENZA PARI A 331,2 MWP, COMPRESSE LE OPERE CONNESSE, NEL TERRITORIO COMUNALE DI CASTEL DI IUDICA, RAMACCA
Descrizione	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO A TECNOLOGIA FOTOVOLTAICA DI POTENZA PARI A 331,2 MWP, COMPRESSE LE OPERE CONNESSE, NEL TERRITORIO COMUNALE DI CASTEL DI IUDICA, RAMACCA
Località del progetto	CASTEL DI IUDICA (CATANIA)- varie RAMACCA (CATANIA)- varie
Data presentazione istanza al dipartimento	Prot. nr. 56995 del 07/08/2025
Data procedibilità / trasmissione in CTS	Prot. nr. 63026 del 11/09/2025
Istanza del Proponente	Elaborato RS07ADD0043A0 registrato al n. 95816 del 25.02.2026
Nuova Procedibilità	Prot. 10556 del 17.02.2026
Restituzione parere n 826/2026	Prot. 70525 del 18.09.2026

Parere predisposto sulla base della documentazione e delle informazioni fornite dal Servizio 1 del Dipartimento Regionale Ambiente Regione Siciliana e contenute sul portale regionale SI-VVI.

VISTE le Direttive 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, come modificata dalle direttive 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, e 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, nonché riordino e coordinamento delle procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

VISTO il D.P.R. n. 357 del 08/03/1997 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, articolo 91 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il Decreto Legislativo n. 387/2003 e s. m. “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”;

VISTO il Decreto Legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, come modificato, da ultimo, con legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31



maggio 2021, n. 77, che ha disciplinato i procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e la disciplina della valutazione di impatto ambientale (VIA), contenuta nella parte seconda del predetto Codice dell'ambiente;

VISTO Decreto dell'Assessore del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana del 17 maggio 2006 "Criteri relativi ai progetti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del sole" (G.U.R.S. 01/06/2006 n. 27);

VISTA la legge regionale 8 maggio 2007, n. 13, recante disposizioni in favore dell'esercizio di attività economiche in siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciale;

VISTO il Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 "Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni";

VISTO il D.M. 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

VISTO il protocollo di legalità stipulato tra la Regione Siciliana-Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, le prefetture della Sicilia e Confindustria Sicilia, del 23 maggio 2011 e s.m.i., ed alla stregua del quale le parti assicurano la massima collaborazione per contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nell'economia ed in particolare nei settori relativi alle energie rinnovabili ed all'esercizio di cave, impianti relativi al settore dei rifiuti ed a tutti quelli specificati dal predetto protocollo e si impegnano reciprocamente ad assumere ogni utile iniziativa affinché sia assicurato lo scrupoloso solo rispetto delle prescrizioni di cautele dettate a normativa antimafia di quanto disposto dal protocollo e ritenuto che le valutazioni di pertinenza saranno svolte dalla competente amministrazione con sede di emanazione del provvedimento autorizzatorio, abilitativo o concessorio finale.

VISTO il D.P.R.S. 18 luglio 2012, n. 48 "Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11";

VISTO il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 48 del 26 febbraio 2015 concernente: "Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione d'impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.)", che individua l'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente quale Autorità Unica Ambientale competente in materia per l'istruttoria e la conseguente adozione dei provvedimenti conclusivi, ad eccezione dell'istruttoria e della conseguente adozione dei provvedimenti conclusivi concernenti l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) in materia di rifiuti (punto 5 dell'Allegato VIII alla parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni);

VISTO l'art. 91 della legge regionale n. 9 del 07 maggio 2015 recante "Norme in materia di autorizzazione ambientali di competenza regionale", come integrato con l'art. 44 della Legge Regionale n. 3 del 17.03.2016";

VISTO il Decreto Legislativo n. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. "Codice dei contratti pubblici";

VISTO il D.A. n. 207/GAB del 17 maggio 2016 – Costituzione della Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata"



VISTO il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo”;

VISTO il Decreto Legislativo 15 novembre 2017, n. 183 “Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché' per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170”;

VISTA la nota prot. 605/GAB del 13 febbraio 2019, recante indicazioni circa le modalità di applicazione dell'art. 27-bis del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.A. n. 295/GAB del 28/06/2019 che approva la “Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti”;

RILEVATO che con D.D.G. n. 195 del 26/03/2020 l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana ha approvato il Protocollo d'intesa con A.R.P.A. Sicilia, che prevede l'affidamento all'istituto delle verifiche di ottemperanza dei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza regionale relative alle componenti: atmosfera, ambiente idrico (limitatamente agli aspetti qualitativi), suolo e sottosuolo, radiazioni ionizzanti e non, rumore e vibrazione;

LETTO il citato protocollo d'intesa e le allegate Linee-guida per la predisposizione dei quadri prescrittivi;

VISTA la Delibera di G.R. n. 307 del 20 luglio 2020, “Competenza in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione d'impatto ambientale (VIA), di valutazione ambientale strategica (VAS), di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e di valutazione di incidenza ambientale (VINCA)”.

VISTI i vari decreti assessoriali di nomina dei commissari della CTS

VISTO il protocollo di legalità stipulato tra la Regione Siciliana-Assessorato dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità, le Prefetture della Sicilia e Confindustria Sicilia, del 23 maggio 2011 e ss.mm.ii, ed alla stregua del quale le parti assicurano la massima collaborazione per contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nell'economia ed in particolare nei settori relativi alle energie rinnovabili ed all'esercizio di cave, impianti relativi al settore dei rifiuti ed a tutti quelli specificati dal predetto protocollo e si impegnano reciprocamente ad assumere ogni utile iniziativa affinché sia assicurato lo scrupoloso solo rispetto delle prescrizioni di cautela dettate a normativa antimafia di quanto disposto dal protocollo e ritenuto che le valutazioni di pertinenza saranno svolte dalla competente amministrazione con sede di emanazione del provvedimento autorizzatorio, abilitativo o concessorio finale;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. 4^a dell'11 settembre 2023, n. 8258, in merito alle innovative caratteristiche tecnologiche degli impianti agrivoltaici di nuova generazione;

VISTA la sentenza n. 647/2023 Reg. Provv. Coll. pubblicata il 5/10/2023 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana resa nel procedimento iscritto al n.912 dell'anno 2022;

PRESO ATTO della pubblicazione della documentazione sul sito *web* del Dipartimento regionale dell'ambiente (SI-VVI);

VISTA la nota prot. 3719/GAB del 10.08.2026 dell'Assessorato Regionale dell'Ambiente di comunicazione di assunzione delle funzioni di presidente da parte del Vice Presidente Architetto Tomasino.



VISTA la nota prot. 70525 del 18.09.2025 del Servizio 1° di restituzione del parere CTS n. 826/2016 per le integrazioni di Verifica di Ottemperanza relative alle condizioni ambientali n. 1, 5a, 6 e 10

VISTA l'istanza prot. DRA n. 56995 del 07.08.202, con la quale il Proponente IBVI 8 società del gruppo IB VOGT GmbH in persona del legale rappresentante Francesco W Van Ginderdeuren, ha chiesto l'attivazione della procedura in oggetto

VISTA la nota prot. 58918 del 25.08.2025 di richiesta di perfezionamento atti con il pagamento degli oneri istruttori previsti dalla normativa.

VISTA la nota prot 60696 del 02.09.2025 del Proponente di trasmissione di contabile di pagamento degli oneri istruttori per l somma di € 4.000.

VISTA la nota prot. 63026 del 11.09.2025 con la quale il Servizio 1 ha comunicato la procedibilità, pubblicazione documentazione e avvio del procedimento.

VISTO il D.A. n. 231 del 21.06.2023 di espressione di giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. lgs 152/2006 del progetto in argomento, decreto che qui si intende interamente trascritto.

CONSIDERATO che il decreto citato contiene n. 19 condizioni ambientali da ottemperare.

VISTI gli elaborati presentati dal Proponente riportati sul portale ambientale si-vvi della Regione Siciliana.

VISTO il parere CTS n. 975 del 30.12.2025 che qui si intende interamente riprodotto, di espressione del seguente parere:

- sono ottemperate le seguenti condizioni ambientali: 2, 5b, 7, 8, 9, 11, 13, 16, 17
- non sono ottemperate le seguenti condizioni ambientali: 1, 4, 5a, 6, 10, 12,
- La condizione ambientale n. 3 è ottemperata per la fase progettuale e deve essere ottemperata in fase esecutiva.
- non sono ottemperabili al momento le seguenti condizioni ambientali: 14, 15, 18, 19

VISTA la nota 1347 del 13.01.2026 del Servizio 1° di comunicazione al Proponente del parere n. 975/2025.

VISTA la nota 10556 del 17.02.2026 del Servizio 1° di comunicazione a CTS del riscontro del Proponente al parere n. 975/2025 e trasmissione di note integrative documentali.

VISTA la istanza del Proponente elaborato RS07ADD0043A0 registrato al n. 95816 del 25.02.2026, di richiesta di modifica delle condizioni ambientali n. 4 e 12 del Decreto VIA D.A.231 del 21 giugno 2023.

VISTO il verbale di sopralluogo del giorno 24.02.2026

CONSIDERATO che durante il sopralluogo i progettisti hanno evidenziato le seguenti criticità progettuali per il completamento delle verifiche di ottemperanza:

1. Difficoltà di reperimento delle specie vegetali con germoplasma certificato ed età riportate in condizione n. 4 del D.A. n. 231 del 21.06.2023;
2. Impossibilità di campionamenti di terre e rocce da scavo prima della disponibilità formale delle aree interessate dal cavidotto

A. Analisi della richiesta di modifica della condizione n. 4 del D.A. n. 231 del 21.06.2023



CONSIDERATO che nell'ambito del parere CTS n. 975/2025 la condizione ambientale n. 4 è stata dichiarata non ottemperata.

CONSIDERATO che con la nota integrativa del 12 febbraio 2026, Il Proponente – allo scopo di superare la non ottemperanza della condizione ambientale n. 4 – ha indicato quanto segue:

Con riferimento alla richiesta dell'uso di specie con dimensioni minime delle piante in vaso da cm 30-40 e/o minimo di 5 anni di età, si ritiene che la stessa possa inficiare la buona riuscita dell'impianto arboreo; piantine giovani di età di uno o due anni, in vasi dal diametro di piccole dimensioni, mostrano, infatti, maggiori percentuali di attecchimento, dovute al fatto che le piantine più giovani dopo un breve periodo di adattamento alle nuove condizioni post impianto, tendono ad affrancarsi velocemente ed a mantenere un maggiore equilibrio fra lo sviluppo radicale e quello epigeo a differenza di piante di maggiori dimensioni che, di contro, richiedono un tempo più lungo per affrancarsi. Oltre a ciò, va aggiunto che esemplari di maggiori dimensioni presentano una grande esigenza in termini di fabbisogno idrico, che si traduce in maggiori e significativi consumi di acqua per garantire la sopravvivenza del nuovo impianto. In termini di costi ambientali, infine, la carbon footprint delle piantine mantenute in vivaio per 3-5 anni è decisamente maggiore rispetto a quella di piantine di uno o due anni. Un ulteriore aspetto riguarda, infine, la difficoltà di reperire nei vivai siciliani, autorizzati ai sensi dell'art. 4 dell'art. 4 del Dlgs 386/2003, piante di cinque anni di età, rischiando di disattendere la ratio della condizione che richiede l'uso di specie vegetali storicizzate, coerenti con il contesto pedo climatico e paesaggistico dell'area e, soprattutto, caratterizzate dalla presenza di germoplasma autoctono. Un'ultima considerazione riguarda il trasporto delle piante, che, visto il grande ingombro dei vasi, prevederà decine di viaggi, mentre nel caso delle piante in alveolo sarebbero limitati a meno di dieci. Il grande numero di viaggi per il trasporto naturalmente avrà un grande impatto ambientale in termini di emissioni.

CONSIDERATO che in occasione del sopralluogo tenutosi in data 24 febbraio 2026 Il Proponente ha avuto occasione di esporre ulteriormente le proprie argomentazioni in merito alla ottemperabilità della condizione ambientale n. 4, dettagliandone ancor più le criticità contestualmente alla visione dei luoghi. In proposito, la Società ha ribadito i vantaggi connessi all'uso di piante di età di uno-due anni e la necessità di poter utilizzare piante con germoplasma mediterraneo.

CONSIDERATO che il Proponente chiede la riformulazione della condizione ambientale n. 4 per la realizzazione degli interventi di mitigazione, affinché sia concesso alla Società:

- di potervi ottemperare mediante l'utilizzo di piantine di uno - due anni prodotte in vivai regolarmente autorizzati ai sensi dell'art. 4 del D.lgs 386/2003 nonché
- di poter utilizzare piante con germoplasma mediterraneo.

VALUTATO che la richiesta del Proponente possa essere considerata condivisibile per le ragioni esposte in parte motiva.

B. Analisi della richiesta di modifica della condizione n. 12 del D.A. n. 231 del 21.06.2023

CONSIDERATO che nell'ambito del parere CTS n. 975/2025 la condizione ambientale n. 12 è stata dichiarata non ottemperata.

CONSIDERATO che nel verbale di sopralluogo del giorno 24.02.2026 i progettisti chiedono di poter esperire le procedure di caratterizzazione del PUT prima dell'inizio dei lavori a causa della impossibilità di campionamenti di terre e rocce da scavo prima della disponibilità formale delle aree interessate dal cavidotto.

CONSIDERATO che la condizione n. 12 recita: i materiali scaturenti dalle operazioni di scavo devono essere sottoposti alle disposizioni e alle procedure previste dal Regolamento, approvato con D.P.R. 120 del



13/06/2017.

CONSIDERATO che il Proponente ha trasmesso il piano preliminare delle terre e rocce da scavo redatto ai sensi del DPR 120/2017 con elaborato n. RS07REL0003A0 - 014.20.02.R10 - Impianto FV - Relazione terre e rocce da scavo,

VALUTATO che tale condizione si può applicare in fase esecutiva, prima dell'inizio dei lavori.

C. Verifica di ottemperanza delle condizioni 1, 5a, 6, 10 del PIC 975 del 30.12.2025

VISTO il parere CTS n. 975 del 30.12.2025 che qui si intende interamente riprodotto, di espressione del seguente parere:

- sono ottemperate le seguenti condizioni ambientali: 2, 5b, 7, 8, 9, 11, 13, 16, 17
- non sono ottemperate le seguenti condizioni ambientali: 1, 4, 5a, 6, 10, 12,
- La condizione ambientale n. 3 è ottemperata per la fase progettuale e deve essere ottemperata in fase esecutiva.
- non sono ottemperabili al momento le seguenti condizioni ambientali: 14, 15, 18, 19

CONSIDERATO che con nota n. prot. 70525 del 18.09.2025 il Servizio 1° chiede specificamente di verificare la ottemperanza delle condizioni ambientali n. 1, 5a, 6 e 10.

CONSIDERATO che in uno con il presente documento possono esser verificate anche le condizioni ambientali in sede di modifica n. 4 e 12.

VISTI gli elaborati prodotti dal Proponente in sede di Integrazioni.

VALUTATO che la documentazione in atti consente l'analisi di tutte le condizioni ambientali impartite con **Decreto VIA D.A.231 del 21 giugno 2023** non ottemperate nella precedente VO con parere CTS n. 975/2024.

Condizione ambientale n. 1 del D.A.231 del 21 giugno 2023

Dovrà essere trasmessa copia del progetto esecutivo rielaborato in funzione delle condizioni/prescrizioni impartite dal presente parere. Il progetto esecutivo dovrà contenere tutte le misure di mitigazione contenute nello Studio di Impatto Ambientale e nella documentazione di progetto esaminata non in contrasto con le seguenti condizioni.

Criticità del parere 975/2025

VALUTATO che gli elaborati trasmessi, con particolare riferimento alle tavole di impianto RS07EPD0011A0 (layout comparativo), RS06REL003A1, RS07AEG0000A0, RS07AEG0002A0, RS06REL003A1, non hanno una chiara ed univoca corrispondenza tra disegno e legenda, per cui è difficile la interpretazione del layout di progetto esecutivo e delle opere connesse, non è chiara la nuova disposizione dei pannelli, la diminuzione di superficie pannellata, la potenza richiesta, (331 MWp in sede di istanza di ottemperanza e 237.77 MWp riportata negli elaborati allegati), né la geometria della disposizione in campo dei pannelli (altezza massima e minima, interasse, distanza libera tra i pannelli, superficie totale dei pannelli e per ogni campo, eventuali coltivazioni o tecniche di inerbimento, rapporto tra superfici libere da pannelli non occupate da stradelle, cabine eccetera, e superficie totale in disponibilità).

Riscontro del Proponente:



Il Proponente, in seguito alla criticità sollevata dalla commissione, ha chiarito ed approfondito tutti i punti, per cui è stato richiesto un approfondimento, nella presente relazione e negli elaborati tecnici allegati. Il Proponente precisa che ha provveduto ad indicare la potenza di 331,2 MWp nel frontespizio degli elaborati progettuali poiché trattasi della potenza autorizzata e di cui al D.A. n. 243/GAB. Il layout è stato quindi adeguato alle prescrizioni ricevute e, pertanto, all'interno degli elaborati progettuali è indicata la potenza che è derivata dall'eliminazione di due macro-aree dell'impianto, individuate nel progetto originario come Area 2 e Area 4.

VALUTATO che il Proponente ha trasmesso tutti gli elaborati richiesti in riscontro alla criticità espressa in V.O. n. 975/2025 con produzione di lay out adeguato alle prescrizioni ricevute e, pertanto, all'interno degli elaborati progettuali è indicata la potenza che è derivata dall'eliminazione di due macro-aree dell'impianto, individuate nel progetto originario come Area 2 e Area 4.

VALUTATO che

La condizione ambientale n. 1 è ottemperata.

Condizione ambientale n. 4 D.A.231 del 21 giugno 2023

Si dovrà prevedere esclusivamente l'uso di specie vegetali autoctone o storicizzate e/o colture legnose-agrarie, coerenti con il contesto pedoclimatico e paesaggistico dell'area. Nel caso di utilizzo di colture agrarie, queste dovranno essere alternate con specie vegetali caratteristiche della macchia mediterranea. In particolare, dovrà essere previsto l'uso di specie con dimensioni minime delle piante in vaso da cm 30-40 e/o minimo di anni 5 d'età. È fatto divieto utilizzare specie aventi carattere invasivo; b) Si dovrà prevedere esclusivamente l'uso di specie vegetali autoctone, o da vivai in possesso di licenza ai sensi dell'art 4 del D.Lgs 386/03 rilasciata dal Comando Corpo Forestale della Regione Siciliana (avendo così certezza del germoplasma autoctono) ad eccezione delle specie erbacee coltivate per le quali è ammesso l'uso di sementi di origine commerciale di provenienza fuori situ. c) Tra le specie erbacee e arbustive facenti parte del progetto a verde si dovranno prevedere anche specie atte a fornire un'alta diversità entomologica, grazie alla presenza di fioriture dilazionate nell'arco dell'anno. Per la componente avifaunistica si dovrà prevedere la presenza di specie arboree e arbustive che possano offrire sia rifugio che fonti alimentari; d) Gli interventi a verde dovranno essere mantenuti in uno stato ottimale per tutto il periodo di vita dell'impianto; a tali fini, in sede di presentazione del progetto esecutivo, dovrà essere presentato un idoneo Piano di manutenzione. Le cure colturali dovranno essere effettuate fino al completo affrancamento della vegetazione e comunque ripetute con frequenze idonee per un periodo non inferiore ai cinque anni successivi all'ultimazione dei lavori; e) Dovrà essere previsto un piano colturale con specifica indicazione delle specie che verranno utilizzate, tecniche di impianto e cure colturali al fine di mantenere e migliorare il livello della fertilità dei suoli. Controdeduzioni del Proponente: Il proponente utilizzerà, fra le specie indicate nel progetto autorizzato, quelle più idonee, avendo cura di sceglierle fra quelle autoctone. SI chiarisce che le specie indicate nel progetto autorizzato sono tutte specie ricomprese all'interno della vegetazione potenziale riconducibili alle aree di progetto. Con riferimento alla richiesta dell'uso di specie con dimensioni minime delle piante in vaso da cm 30-40 e/o minimo di 5 anni di età, si ritiene che la stessa possa inficiare la buona riuscita dell'impianto arboreo; piantine giovani di età di uno o due anni, in vasi dal diametro di piccole dimensioni, mostrano, infatti, maggiori percentuali di attecchimento, dovute al fatto che le piantine più giovani dopo un breve periodo di adattamento alle nuove condizioni post impianto, tendono ad affrancarsi velocemente ed a mantenere un maggiore equilibrio fra lo sviluppo radicale e quello epigeo a differenza di piante di maggiori dimensioni che, di contro, richiedono un tempo più lungo per affrancarsi. Oltre a ciò, va aggiunto che esemplari di maggiori dimensioni presentano una grande esigenza in termini di fabbisogno idrico, che si traduce in maggiori e significativi consumi di acqua per garantire la sopravvivenza del nuovo impianto. In termini di costi ambientali, infine, la carbon footprint delle piantine mantenute in vivaio



per 3-5 anni è decisamente maggiore rispetto a quella di piantine di uno o due anni. Un ulteriore aspetto riguarda, infine, la difficoltà di reperire nei vivai siciliani, autorizzati ai sensi dell'art. 4 dell'art. 4 del Dlgs 386/2003, piante di cinque anni di età, rischiando di disattendere la ratio della condizione che richiede l'uso di specie vegetali storicizzate, coerenti con il contesto pedo climatico e paesaggistico dell'area e, soprattutto, caratterizzate dalla presenza di germoplasma autoctono. Alla luce di queste considerazioni, dunque, si richiede di poter essere autorizzati all'utilizzo di piantine di uno o due anni prodotte in vivai regolarmente autorizzati ai sensi dell'art. 4 del Dlgs 386/2003, per la realizzazione degli interventi di mitigazione. Il proponente si impegna ad utilizzare specie vegetali autoctone provenienti da vivai in possesso di licenza ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 386/03 rilasciata dal Comando Corpo Forestale della Regione Siciliana ad eccezione delle specie erbacee coltivate per le quali è ammesso l'uso di sementi di origine commerciale di provenienza fuori situ

Criticità del parere 975/2025

VALUTATO che gli elaborati prodotti in sede di integrazione non rispecchiano le richieste con particolare riferimento all'età delle piante specie da impiantare, in considerazione della difficoltà di reperire sul mercato le specie dell'età richiesta di 5 anni con la certificazione del germoplasma autoctono. La richiesta non può essere accettata in sede di verifica di ottemperanza.

Riscontro del Proponente:

Il Proponente utilizzerà, fra le specie indicate nel progetto autorizzato, quelle più idonee, avendo cura di sceglierle fra quelle autoctone. Si chiarisce che le specie indicate nel progetto autorizzato sono tutte specie ricomprese all'interno della vegetazione potenziale riconducibili alle aree di progetto. Con riferimento alla richiesta dell'uso di specie con dimensioni minime delle piante in vaso da cm 30-40 e/o minimo di 5 anni di età, si ritiene che la stessa possa inficiare la buona riuscita dell'impianto arboreo; piantine giovani di età di uno o due anni, in vasi dal diametro di piccole dimensioni, mostrano, infatti, maggiori percentuali di attecchimento, dovute al fatto che le piantine più giovani dopo un breve periodo di adattamento alle nuove condizioni post impianto, tendono ad affrancarsi velocemente ed a mantenere un maggiore equilibrio fra lo sviluppo radicale e quello epigeo a differenza di piante di maggiori dimensioni che, di contro, richiedono un tempo più lungo per affrancarsi. Oltre a ciò, va aggiunto che esemplari di maggiori dimensioni presentano una grande esigenza in termini di fabbisogno idrico, che si traduce in maggiori e significativi consumi di acqua per garantire la sopravvivenza del nuovo impianto. In termini di costi ambientali, infine, la carbon footprint delle piantine mantenute in vivaio per 3-5 anni è decisamente maggiore rispetto a quella di piantine di uno o due anni. Un ulteriore aspetto riguarda, infine, la difficoltà di reperire nei vivai siciliani, autorizzati ai sensi dell'art. 4 dell'art. 4 del Dlgs 386/2003, piante di cinque anni di età, rischiando di disattendere la ratio della condizione che richiede l'uso di specie vegetali storicizzate, coerenti con il contesto pedo climatico e paesaggistico dell'area e, soprattutto, caratterizzate dalla presenza di germoplasma autoctono. Un'ultima considerazione riguarda il trasporto delle piante, che, visto il grande ingombro dei vasi, prevederà decine di viaggi, mentre nel caso delle piante in alveolo sarebbero limitati a meno di dieci. Il grande numero di viaggi per il trasporto naturalmente avrà un grande impatto ambientale in termini di emissioni. Alla luce di queste considerazioni, dunque, si reitera la richiesta di poter essere autorizzati all'utilizzo di piantine di uno - due anni prodotte in vivai regolarmente autorizzati ai sensi dell'art. 4 del Dlgs 386/2003, per la realizzazione degli interventi di mitigazione. Nell'ipotesi che la richiesta non venga accolta, naturalmente il Proponente garantirà la messa a dimora di piante adulte secondo quanto disposto nella condizione ambientale n. 4.

VALUTATO che la condizione ambientale è stata modificata in questo stesso parere in accoglimento dell'istanza del Proponente, e che pertanto la fornitura e messa a dimora delle piante può essere assentita come da pianificazione del Proponente.

La condizione ambientale n. 4 è ottemperata.



Condizione ambientale n. 5.a D.A.231 del 21 giugno 2023

Dovrà essere presentato il progetto esecutivo degli interventi di compensazione e in particolare: a) Gli interventi di riqualificazione naturalistica dovranno interessare tutta l'area di proprietà del proponente, con vegetazione autoctona coerente con il contesto pedoclimatico e paesaggistico dell'area. La scelta dovrà essere effettuata attingendo all'elenco specie delle Aree Ecologicamente Omogenee allegate al Piano Forestale Regionale;

Criticità del parere 975/2025

VALUTATO che l'elaborato RS07AEG0000A0 Progetto di Naturalizzazione e Forestazione consta di una tavola in cui sono indicate le 5 macroaree di progetto, priva di relazione descrittiva, con le difficoltà interpretative connesse alla mancata corrispondenza tra disegno e legenda, priva di descrizione di interventi compensativi. Il piano di manutenzione delle opere a verde è esplicitato in elaborato RS07REL009A0.

Riscontro del Proponente:

Il progetto esecutivo di forestazione e naturalizzazione è descritto nell'elaborato RS07REL0017A0 - Progetto rinaturalizzazione; le tavole di rappresentazione, RS07AEG0000A1 - Progetto di Naturalizzazione e Forestazione e RS07AEG0001A1 - Dettaglio Interventi di Naturalizzazione e Forestazione, sono state aggiornate per una più facile lettura.

VALUTATO che il progetto prodotto dal Proponente in sede di integrazioni riporta gli interventi di riqualificazione naturalistica su tutta l'area di proprietà, con vegetazione autoctona coerente con il contesto pedoclimatico e paesaggistico dell'area. La scelta è stata effettuata attingendo all'elenco specie delle Aree Ecologicamente Omogenee allegate al Piano Forestale Regionale.

La condizione ambientale n. 5a è ottemperata.

Condizione ambientale n. 6 D.A.231 del 21 giugno 2023

In merito alle opere di compensazione, dovrà essere trasmesso il piano degli interventi di compensazione ambientale che verrà concordato con il Comune ai sensi del D.M. 10/09/2010 con allegato il cronoprogramma degli interventi. Gli interventi dovranno essere finalizzati al recupero o al miglioramento ambientale del contesto territoriale in oggetto.;

Criticità del parere 975/2025

VALUTATO che non è presente alcuna nota da parte del Proponente ai comuni interessati per la definizione del piano di compensazione e del relativo cronoprogramma, come richiesto dalla condizione, e che l'elaborato RS07AEG0000A0 non riporta il piano di compensazione.

Riscontro del Proponente:

Il Proponente precisa preliminarmente che, in difformità alle disposizioni di cui alla lettera f) comma 2 dell'Allegato 2 del DM 10 settembre 2010, il Comune di Castel di Iudica, interessato dalla condizione in parola, non ha presenziato alle svariate Conferenze dei Servizi tenutesi nel corso del procedimento autorizzatorio unico regionale – PAUR 013_IF01007 (CODICE PROCEDURA 1007). Ne deriva, pertanto, che il Proponente non ha potuto convenire nelle opportune sedi con la amministrazione comunale le misure compensative di cui al predetto Decreto Ministeriale, né fornire a Codesto spettabile Servizio il cronoprogramma degli interventi di recupero pattuiti con il Comune. Fermo quanto sopra, si segnala che il Proponente ha tuttavia provveduto a prendere contatti con il Comune di Castel di Iudica, si veda il documento



allegato “RS07ADD0001A0 Nota Comune per compensazioni ambientali”, allo scopo di dare avvio ad una interlocuzione con lo stesso che possa condurre, in conformità al Decreto Ministeriale in parola, alla sottoscrizione di una convenzione e relativo cronoprogramma per il riconoscimento delle misure compensative in favore del Comune, tenuto conto dell’applicazione delle misure di mitigazione a carico del Proponente in concreto già previste in sede di valutazione di impatto ambientale.

VALUTATO che le inadempienze di Enti Pubblici non possono esser considerate inadempienze del Proponente, e che questi, in ogni caso ha preso contatti con l’Amministrazione di Castel di Iudica allo scopo di ottemperare alla prescrizione.

La condizione ambientale n. 6 è ottemperata per questa fase e deve essere ottemperata per le fasi successive.

Condizione ambientale n. 10 D.A.231 del 21 giugno 2023

In fase di progettazione esecutiva, si dovranno quantificare i fabbisogni idrici dell’impianto nelle fasi di cantiere ed esercizio e identificare le soluzioni impiantistiche, opportunamente dimensionate, per il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche;

Criticità del parere 975/2025

VALUTATO che l’elaborato prodotto descrive minuziosamente le condizioni idrauliche dei siti di impianto, lo studio di invarianza idraulica, l’analisi di portata di fossi e impluvi, il calcolo dei volumi e della vasca di laminazione, il dimensionamento dei fossi artificiali, la rete di captazione e regimentazione delle acque superficiali, la verifica della sufficienza idraulica dell’intero comparto, le quantità di acqua disponibili, ma non descrive, come richiesto dalla condizione, i fabbisogni idrici dell’impianto nelle fasi di cantiere ed esercizio.

Riscontro del Proponente:

In riscontro alla criticità espressa, sono stati identificati i fabbisogni idrici dell’impianto nelle fasi di cantiere ed esercizio e le soluzioni impiantistiche, opportunamente dimensionate, per il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche. L’elaborato RS07EPD0030A0_014.20.02.R17 - Fabbisogni idrici indica le fonti di approvvigionamento Tramite autobotti e la quantità di fabbisogni idrici stimata in 540,36 m³/anno.

VALUTATO che il Proponente ha trasmesso apposito elaborato con indicazione delle fonti di approvvigionamento e delle quantità totali di acqua necessaria stimata in 540,36 m³/anno.

La condizione ambientale n. 10 è ottemperata

Condizione ambientale n. 12 D.A.231 del 21 giugno 2023

I materiali scaturenti dalle operazioni di scavo devono essere sottoposti alle disposizioni e alle procedure previste dal Regolamento, approvato con D.P.R. 120 del 13/06/2017

Criticità del parere 975/2025

VALUTATO che la condizione deve essere verificata da ARPA Sicilia e che questa non si è espressa nei termini indicati dalla legge, si applica il potere sostitutivo.

VALUTATO che l’elaborato prodotto si configura come PROPOSTA del piano di caratterizzazione delle terre e rocce da scavo, e non come piano esecutivo ai sensi dell’art. 9 del DPR 120/2017 in quanto non contiene quanto richiesto dal DPR 120/2017 per il progetto esecutivo.

Riscontro del Proponente:

Il Proponente, in conformità a quanto già dichiarato, rimanda alla relazione RS07REL0003A0 - 014.20.02.R10 - Impianto FV - Relazione terre e rocce da scavo, ritenendo infatti la condizione n. 12 non attualmente ottemperabile. Voglia infatti Codesto spettabile Servizio tenere conto dello stato del Progetto e di quello della relativa cantierizzazione, che non consentono di poter dare seguito al richiamato piano esecutivo ai sensi dell'art. 9 del DPR 120/2017.

Il Proponente è infatti attualmente impossibilitato ad eseguire le attività necessarie e propedeutiche ad ottemperare alla presente condizione, in considerazione del dato per il quale è ancora in attesa di ricevere il titolo per accedere liberamente ai terreni interessati dalle opere connesse. La procedura per la occupazione/asservimento di tali terreni – cui il Proponente ha potuto dare avvio solo successivamente al conseguimento del titolo abilitativo alla costruzione - è infatti ancora in corso, il Proponente non è nel possesso materiale dei terreni in parola e non è pertanto ancora legittimato a potervici operare. Conseguentemente, il Proponente ha ritenuto di presentare una Proposta, con l'intenzione di dare seguito al piano esecutivo sopra richiamato entro l'inizio dei lavori di realizzazione del Progetto, una volta ottenuto il possesso materiale dei terreni interessati da siffatte opere. Il Proponente non ritiene la condizione in parola attualmente ottemperabile anche in considerazione del dato per il quale soltanto con la presa di possesso dei terreni, in ragione di tutto quanto sopra, vi sarà la concreta opportunità di verificare la riutilizzabilità del terreno in conformità alla normativa di settore. Per tutto quanto sopra, il Proponente chiede a Codesto spettabile Servizio di dichiarare la presente condizione attualmente non ottemperabile, concedendogli di poter produrre un piano esecutivo di caratterizzazione delle terre e rocce da scavo, comprensivo della valutazione di competenza di ARPA Sicilia, entro l'inizio dei lavori.

VALUTATO che la condizione ambientale è modificata in questo stesso documento, e che la condizione può essere ottemperata in sede di progettazione esecutiva, prima dell'inizio dei lavori, e che la documentazione esecutiva ai sensi dell'art. 9 del DPR 10/2017 deve essere trasmessa ad ARPA Sicilia per il parere di competenza.

La condizione ambientale n. 10 è ottemperata.

La Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO

ESPRIME il seguente PARERE

Per quanto attiene la modifica delle condizioni ambientali

- La condizione ambientale n. 4 del D.A. n. 231 del 21.06.2023 è così modificata;

Condizione Ambientale n.	
Macrofase	Ante Operam
Fase	In fase di progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Aspetti progettuali



Condizione Ambientale n.	
Oggetto della prescrizione	Per tutti gli impianti a verde previsti: a) Si dovrà prevedere esclusivamente l'uso di specie vegetali autoctone o storicizzate e/o colture legnose-agrarie, coerenti con il contesto pedoclimatico e paesaggistico dell'area. Nel caso di utilizzo di colture agrarie, queste dovranno essere alternate con specie vegetali caratteristiche della macchia mediterranea. In particolare, dovrà essere previsto l'uso di specie mediante l'utilizzo di piantine di uno - due anni prodotte in vivai regolarmente autorizzati ai sensi dell'art. 4 del D.lgs 386/2003 con germoplasma mediterraneo. È fatto divieto utilizzare specie aventi carattere invasivo; b) Si dovrà prevedere esclusivamente l'uso di specie vegetali autoctone, o da vivai in possesso di licenza ai sensi dell'art 4 del D.Lgs 386/03 rilasciata dal Comando Corpo Forestale della Regione Siciliana (avendo così certezza del germoplasma autoctono) ad eccezione delle specie erbacee coltivate per le quali è ammesso l'uso di sementi di origine commerciale di provenienza fuori situ. c) Tra le specie erbacee e arbustive facenti parte del progetto a verde si dovranno prevedere anche specie atte a fornire un'alta diversità entomologica, grazie alla presenza di fioriture dilazionate nell'arco dell'anno. Per la componente avifaunistica si dovrà prevedere la presenza di specie arboree e arbustive che possano offrire sia rifugio che fonti alimentari; d) Gli interventi a verde dovranno essere mantenuti in uno stato ottimale per tutto il periodo di vita dell'impianto; a tali fini, in sede di presentazione del progetto esecutivo, dovrà essere presentato un idoneo Piano di manutenzione. Le cure colturali dovranno essere effettuate fino al completo affrancamento della vegetazione e comunque ripetute con frequenze idonee per un periodo non inferiore ai cinque anni successivi all'ultimazione dei lavori; e) Dovrà essere previsto un piano colturale con specifica indicazione delle specie che verranno utilizzate, tecniche di impianto e cure colturali al fine di mantenere e migliorare il livello della fertilità dei suoli.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Prima dell'inizio dei lavori.
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana



Condizione Ambientale n.	
Enti coinvolti	

- La condizione ambientale n. 12 del D.A. n. 231 del 21.06.2023 è così modificata;

Condizione Ambientale n. 12	
Macrofase	Ante Operam
Fase	In fase di progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Aspetti progettuali
Oggetto della prescrizione	Il Proponente dovrà redigere il Piano esecutivo di Utilizzo delle Terre ai sensi dell'art. 9 del DPR n. 120/2017 con trasmissione ad ARPA Sicilia e contestuale richiesta di parere.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Prima dell'inizio dei lavori.
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Enti coinvolti	

Per quanto attiene la verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali del Decreto VIA D.A.231 del 21 giugno 2023

- sono ottemperate le seguenti condizioni ambientali: 2, 5b, 7, 8, 9, 11, 13, 16, 17 con parere 975/2025
- sono ottemperate le seguenti condizioni ambientali: 1, 4, 5a, 6, 10, 12,
- Le condizioni ambientali n. 3 e 6 sono ottemperate per la fase progettuale e devono essere ottemperate in fase esecutiva
- non sono ottemperabili al momento le seguenti condizioni ambientali: 14, 15, 18, 19
- tutte le condizioni ambientali verificabili in questa fase sono ottemperate.